COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 241

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (847) 241

PRESIDENTE . 241, 242, 244, 245, 246, 249, 250, 251. 252

VENEGONI 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251

ROBERTI, *Relatore* . 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 252

FASSINA 242, 243, 247, 248

SANTI 243, 249

REPOSSI 244, 248

FORESI 247

NEGRI 248

CERAVOLO 248, 250

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 249, 251, 252

BIASUTTI 250. 251

Votazione segreta:

PRESIDENTE 252

La seduta comincia alle 9.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, La Pira.

BARTOLE, *ff. Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pallenzona e Sabatini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 847: « Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione generale è stata conclusa nella seduta precedente. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono corrisposte, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore a 16 anni . . . . . L. 220

per le donne di età superiore a 16 anni . . . . . » 165

per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni . . . » 85

Salvo la misura, nulla è innovato, per quanto riguarda le indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni.

Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa ».

Su questo articolo ci sono due proposte di emendamenti. Gli onorevoli Venegoni e Negri propongono di elevare le indennità come segue: per gli uomini di età superiore a 16 anni da lire 220 a lire 300; per le donne di età superiore a 16 anni da lire 165 a 225; e per i ragazzi da lire 85 a 130. Il relatore propone invece una sola modifica: lire 250 al posto di 220 per gli uomini di età superiore a 16 anni.

VENEGONI. Mi pare non sia necessaria una lunga illustrazione della cifra proposta. Basta fare una considerazione, che anche con la nuova proposta della maggioranza della Commissione non si riesce a superare il limite della indennità di disoccupazione. Se teniamo presente che la maggior parte dei lavoratori dell'agricoltura ha una famiglia e perciò gode assegni familiari, mentre l'infortunato perde questo beneficio, è evidente che noi diamo qui un beneficio inferiore al trattamento fatto al disoccupato. Questa è una patente ingiustizia, e pensiamo che sia necessario correggerla. Naturalmente bisognerà elevare, per la medesima considerazione, le indennità stabilite per le donne ed i ragazzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venegoni-Negri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore, che eleva a lire 250 l'indennità per gli uomini.

(*È approvato*).

VENEGONI. Proponiamo inoltre un emendamento aggiuntivo: alla fine del penultimo comma, aggiungere: « fuorché il periodo di carenza, che è ridotto a giorni 3 ».

ROBERTI, *Relatore*. Non è possibile accettarlo. La maggiore carenza è giustificata da quei criteri di ordine tecnico e giuridico che esposi ieri, cioè che l'incidenza dei piccoli sinistri nel lavoro agricolo è meno frequente che nell'industria.

VENEGONI. Secondo la proposta della Commissione, di quanti giorni è la carenza?

ROBERTI, *Relatore*. Dieci giorni.

FASSINA. Ieri l'onorevole Roselli, riconoscendo che il termine di tre giorni era troppo ridotto per le difficoltà organizzative del servizio infortunistico nelle campagne che rendevano impossibile effettuare gli opportuni controlli, e sostenendo d'altra parte che dieci giorni sono effettivamente troppi, proponeva una soluzione intermedia, di sei-sette giorni. Mi pare che la Commissione possa fare questo primo passo augurandosi che poi i servizi vengano perfezionati anche nel campo agricolo per parificare il periodo di carenza a quello dell'industria.

ROBERTI, *Relatore*. Tutt'al più si può aderire alla proposta di sei giorni. Ricordo però che sono molto frequenti in agricoltura i piccoli incidenti.

VENEGONI. Anche a me sembra che sei giorni siano sufficienti.

PRESIDENTE. Allora possiamo introdurre all'inizio del secondo comma dell'articolo 1 un emendamento per cui si dica: « Salvo la misura e il periodo di carenza che viene ridotto a sei giorni, ecc. ».

Pongo in votazione questo emendamento al comma secondo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con i due emendamenti testé accolti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Le indennità per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire centoventimila per gli uomini e di lire novantamila per le donne ed i ragazzi, di ambo i sessi, di età non superiore a 16 anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

Le rendite sono integrate in conformità delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno.

Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato articolo 24 modificato con l'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

A questo articolo vi sono due emendamenti, uno presentato dall'onorevole Venegoni e l'altro presentato dall'onorevole Roberti.

L'onorevole Venegoni propone di sostituire alle parole: « superiore al 15 per cento », le parole: « superiore all'11 per cento ».

ROBERTI, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Venegoni, che non è assolutamente possibile parificare gli infortuni dell'agricoltura agli infortuni dell'industria, ai fini di un limite di inabilità. È generalmente acquisito il criterio che nell'agricoltura i piccoli infortuni incidono molto di meno che gli analoghi infortuni dell'industria, ragione per cui sotto questo aspetto la parificazione sarebbe ingiusta. Perfino la legislazione sovietica ha portato il limite al 30 per cento...

VENEGONI. Ci riserviamo di controllare queste affermazioni dell'onorevole relatore...

SANTI. Però, nulla vieta di andare ancora più avanti...

VENEGONI. Io non vedo su che cosa poggi la tesi dell'onorevole relatore, cioè, in che cosa consista questa differenza; occorrerebbe fare una differenziazione delle qualità specifiche di ciascun lavoratore.

Ad esempio, io non vedo che differenza passi tra un manovale e un bracciante agricolo...

ROBERTI, *Relatore*. La differenza consiste in questo: che nelle industrie vi sono molte forme di lavoro specializzato, mentre in agricoltura nei casi di piccoli infortuni, gli infortunati possono essere adibiti o avere la possibilità di espletare lavori accessori.

VENEGONI. La misura del 15 per cento è troppo grave, deve essere senz'altro diminuita.

FASSINA. Io vorrei pregare il collega Venegoni e gli altri colleghi di tener presente quanto ieri ha detto l'onorevole Di Vittorio, cioè, che questo aspetto della questione dovrà essere esaminato a fondo in sede di riforma della previdenza sociale, e questo per evitare un ritardo nell'applicazione di questa legge, che pur tuttavia rappresenta sempre un piccolo miglioramento. Indubbiamente se noi dovessimo accogliere questo emendamento, noi dovremmo sospendere il nostro esame e rinviarlo ancora, per studiare il nuovo costo di questa innovazione che è prevista nella legge. Anche i piccoli infortuni, quando sono numerosi, incidono in una misura non trascurabile. È necessario invece approfondire il nostro studio in tempi successivi su tutta la complessa materia, e ritengo in questo momento di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, perché è frutto di studio e di calcoli relativi al costo di queste modifiche che vengono apportate a questa legge, in modo da non pregiudicarne l'applicazione.

VENEGONI. Faccio osservare che la nostra proposta non è soltanto ispirata da un desiderio di parificazione. Il sistema previsto dall'attuale disegno di legge è quello di una capitalizzazione, sia pure raggiunta nel quinquennio, ed ora questa nostra proposta, pur comportando un leggero aggravio, non farebbe che allungare questo periodo di tempo. Sicché, invece di raggiungere la capitalizzazione in un quinquennio, essa potrebbe raggiungersi in sei-sette anni col conseguente beneficio di qualche miglioramento.

ROBERTI, *Relatore*. Qui non c'è assolutamente capitalizzazione, siamo nel sistema della ripartizione. Non cadiamo in equivoci! Abbiamo fissato il periodo in cinque anni per raggiungere una media, ma i contributi sono stati fissati sull'ammontare del fabbisogno di ogni anno; si tratta sempre del sistema della ripartizione non della capitalizzazione.

Noi con questa legge passiamo integralmente dal sistema della capitalizzazione al sistema della ripartizione, con tutte le sue conseguenze positive o negative. Io, personalmente, faccio le mie riserve sulla bontà del sistema della ripartizione, altri invece lo sostengono. Qui, ripeto, ci troviamo in pieno sistema di ripartizione: ciò che in un anno viene percepito in un anno si deve spendere. Soltanto per evitare che ogni anno si facciano nuovi accertamenti e si emettano nuovi ruoli il Ministro propone di stabilire una media quinquennale.

VENEGONI. Non sono in grado di poter controllare la tesi dell'onorevole relatore, ma osservo che passando dal sistema di capitalizzazione a quello di ripartizione la cifra che si prevede per il primo anno appare troppo elevata, quando si pensi che col sistema del pagamento in capitale bastava un miliardo e seicento milioni.

ROBERTI, *Relatore*. Nella prima riunione della Commissione io ho avuto occasione di fare degli esempi. Infatti mentre prima, con

la quota capitale e la quota di rendita del primo anno, si giungeva ad una indennità di 104.000 lire, ora con questo disegno di legge si giunge a 168 mila lire all'anno, quindi la sola rendita di un anno viene ad essere superiore di quasi il 50 per cento della somma capitalizzata.

VENEGONI. Sono casi limite...

ROBERTI, *Relatore*. Io ho conteggiati proprio due casi limite, li ho calcolati nei riguardi di lavoratori adulti, dai 23 ai 55 anni, capi di famiglia; e appunto l'aver cambiato sistema spiega la cifra alla quale giungiamo nel primo anno relativamente ai contributi.

REPOSSI. Non bisogna confondere la questione della ripartizione con quella della rendita vitalizia, perché vi è una profonda differenza.

ROBERTI, *Relatore*. In realtà vi è una cosa che può sembrare assurda. Nel 1938 la somma di capitale che si versava era, sempre nel caso massimo, di 9750 lire; quindi se dovessimo moltiplicare questa somma per cinquanta, noi ci saremmo dovuti trovare di fronte ad una cifra superiore al mezzo milione, aggiungendo i decimi per i figli. Viceversa, non si è proceduto dal 1938 al 1949 a questo adeguamento nella misura della prestazione: ecco l'assurdo.

Noi oggi ci portiamo appena su quel livello, ed ecco perché siamo giunti a 250 lire che corrispondono a 5 lire moltiplicate per cinquanta, adeguando oggi, con questa legge, l'indennità temporanea rispetto a quella del 1938. Per la rendita permanente un miglioramento invece c'è, perché veniamo a dare una rendita capitalizzata che è superiore a quella del 1938.

VENEGONI. Noi manteniamo il nostro emendamento proprio per lo spirito dell'ordine del giorno che è stato approvato dalla Commissione. Noi non possiamo ritenere che in sede di riforma della previdenza sociale trovino realizzo i concetti espressi nell'ordine del giorno di ieri se non facciamo uno sforzo anche per superare i limiti posti dai calcoli finanziari del Ministero nella stesura di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Venegoni tendente a sostituire alle parole « 15 per cento », le altre « 11 per cento ».

(*È respinto*).

Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 2:

« Le indennità per i casi di inabilità permanente, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita sulle basi della retribuzione annua convenzionale ».

(*È approvata*).

Viene adesso un emendamento dell'onorevole Venegoni che propone di portare le lire 120 mila per gli uomini a lire 180 mila, e le lire 90 mila per le donne ed i ragazzi a lire 135 mila.

VENEGONI. Mi riferisco ad uno sforzo da fare per adeguare le condizioni di questi lavoratori a quelle già stabilite per altre categorie. Ricordo che nel progetto approvato qualche mese fa, riguardante la liquidazione della vendita per i lavoratori dell'industria, stabilimmo un massimale di 270 mila lire. Proponendo oggi lire 180 mila per gli uomini, crediamo di stabilire una proporzione più realistica fra i salari dell'agricoltura e quelli attuali dell'industria. Manteniamo perciò l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Venegoni.

(*È respinto*).

Vi è adesso un emendamento proposto dal relatore onorevole Roberti tendente a sostituire alle parole « di lire 120 mila per gli uomini », le altre: « di lire 135 mila per gli uomini ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole seguenti:

« e di lire 90 mila per le donne ».

(*Sono approvate*).

Viene quindi un emendamento soppressivo dell'onorevole Roberti che propone di togliere le parole: « ed i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni ».

ROBERTI, *Relatore*. Per la indennità nei casi di inabilità permanente noi saremmo di avviso di eliminare la differenza di trattamento fra i ragazzi e gli adulti considerando i ragazzi nello stesso modo nel quale si considerano gli adulti, così come si verifica nell'industria dove gli apprendisti sono qualificati, ai fini dell'indennizzo, alla categoria dei lavoratori cui avrebbero appartenuto.

Devo dire, per ragioni di onestà, che il Ministero non era del tutto favorevole a questa proposta in quanto consigliava di mantenere l'indennizzo previsto nel disegno di legge per i ragazzi dai 16 ai 21 anni e di spo-

stare poi la misura alla categoria successiva al momento del passaggio di età.

Faccio osservare che da un punto di vista di principio anche per l'industria noi abbiamo una parificazione iniziale dell'apprendista all'adulto. È stato inoltre fatto rilevare dai tecnici dell'Istituto infortuni che il costo necessario per seguire questo spostamento dell'età dei ragazzi, verrebbe ad essere forse superiore al risparmio che si potrebbe ottenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Roberti testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2:

« e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione il secondo e terzo comma:

« Le rendite sono integrate in conformità delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno.

Per i casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato articolo 24 modificato con l'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformità delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno.

Oltre alla rendita di cui nel primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

lire 8000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro;

lire 10.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro ed in caso di sopravvivenza di soli figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro;

lire 6000 negli altri casi ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Roberti, concordato con il ministro, tendente a sostituire: a lire 8000, lire 12.000; a lire 10.000, lire 16.000; a lire 6000, lire 8000.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 testé letto così come è stato emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Agli effetti della misura delle indennità di cui negli articoli 1, 2 e 3 le donne che sono a capo di famiglia sono equiparate agli uomini ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

« Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennità in rendita secondo gli articoli 2 e 3 si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando la inabilità permanente sia accertata dopo tale data o la morte in conseguenza dell'infortunio si verifichi dopo la data stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 6:

« Alle indennità in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto è diversamente disposto con essa, le disposizioni

del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e dei regolamenti di esecuzione, comprese le disposizioni per le liquidazioni di rendite provvisorie e quelle per la revisione delle indennità ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Venegoni tendente a chiarire che l'indennità temporanea, anche dopo i 90 giorni, non abbia ad interferire con la rendita per invalidità permanente.

VENEGONI. Nelle disposizioni precedenti, cui si fa riferimento in questo articolo, era stabilito che dopo 90 giorni il sussidio pagato per indennità temporanea veniva assorbito dalla liquidazione in capitale. Io non vorrei che questo sussidio pagato dopo 90 giorni venisse conteggiato sulla rendita che si deve pagare.

ROBERTI, *Relatore*. Questo rilievo fu anche fatto dall'Associazione dei mutilati e invalidi del lavoro. Io ritengo anche qui che la questione possa ritenersi assorbita, poiché questo accadeva in realtà quando vi era l'indennizzo in capitale: dovendosi dare una somma capitalizzata, da questa somma veniva tolto quello che si era dato per indennità temporanea oltre un certo limite. Poiché si è sostituito, nel 1935, all'indennizzo in capitale quello in rendita, non vi è più ragione di attuare questo sistema poiché sia la rendita sia l'indennità temporanea non viene ad essere altro che una prestazione giornaliera.

Poiché nell'articolo 6 si fa riferimento al decreto del 1935, a me pare, salvo maggiori chiarimenti, che la questione si possa ritenere assorbita.

VENEGONI. Ritiro l'emendamento, salvo gli accertamenti del caso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Le rendite di cui negli articoli 2, 3 e 5 assorbono gli assegni temporanei di carovita previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928 ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Ai titolari di rendita per inabilità permanente, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al 50 per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, può essere concesso — al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi e purché siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquanta anni — il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie che saranno stabilite, entro quattro mesi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Consiglio dei Ministri.

Il valore capitale della rendita o di parte di essa sarà calcolato in base ai valori unitari di capitalizzazione stabiliti in apposita tariffa approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale ».

L'onorevole Venegoni propone, nel primo comma, di sostituire alle parole « di grado non inferiore al 50 per cento » le altre « di grado non inferiore al 40 per cento ».

Propone inoltre, sempre nel primo comma, dopo la parola « concesso » di sopprimere le successive fino a « su propri fondi »; e sostituirle con le seguenti: « previo parere favorevole di una commissione composta dal pretore, dal sindaco del comune e da tre rappresentanti sindacali (due lavoratori e uno padronale) ».

VENEGONI. Questo emendamento non comporta un aggravio, salvo per i primi anni; ma siccome accettiamo il termine di due anni di attesa per chiedere la trasformazione della rendita in capitale, pensiamo sia opportuno abbassare il limite della rendita per il quale è possibile chiedere la trasformazione in capitale. Ci sono casi in cui un capitale modesto può risolvere delicate situazioni. Non possiamo porre un impedimento così rigido, del 50 per cento, per certe sistemazioni che alle volte possono sembrare opportune.

ROBERTI, *Relatore*. In realtà, questo diritto alla opzione per l'anticipazione in capitale è una concessione notevole. Quando si tien conto del sistema adottato della ripartizione, bisogna domandarsi da dove si prende questo capitale. Praticamente, l'Istituto assi-

curatore o il Governo non fa altro che da elemento intermedio: raccoglie i contributi necessari per un anno e li riversa. Quando andiamo, viceversa, a corrispondere non più la rendita ma la somma capitalizzata, dobbiamo negli anni successivi gravare l'onere dei contributi della somma capitalizzata. Se estendiamo questa possibilità oltre limiti di grande prudenza, abbiamo spostamenti non facilmente valutabili e prevedibili.

Tuttavia questa concessione si è fatta in considerazione della opportunità che l'invalido, il quale raggiunge un limite, per cui gli è molto difficile trovare utile impiego sul mercato del lavoro, come lavoratore diretto, possa, viceversa, con un capitale, acquistare un fondo e trovare anche la possibilità di occupare le proprie energie fisio-psichiche.

In questo senso posso dire, a conforto di questa tesi, che si è espressa anche l'Unione internazionale del lavoro, quando proponeva il cambiamento del sistema di indennizzo da capitale in rendita. Pertanto, mi sentirei perplesso ad estendere e rendere meno rigida la applicazione di questa concessione.

VENEGONI. Questo criterio mi sembra troppo rigido per essere da noi accettato. Perciò, vorrei illustrare il secondo emendamento al medesimo articolo, col quale propongo di modificare la regola fissa, stabilita per legge, che soltanto quando si tratta di impegnare il capitale in acquisto di fondi, si possa concedere questa trasformazione della rendita in capitale, e che venga sostituita una dizione diversa. Perché non sempre, data la esiguità del capitale, che in ogni caso verrà liquidato, esso potrà consentire all'infortunato, anche grave, l'acquisto di un fondo; mentre una somma anche modesta può consentirgli di sviluppare un piccolo commercio o altra attività remunerativa, che gli permetta di vivere.

Pertanto, io propongo che la concessione venga subordinata al parere favorevole di una commissione composta del prefetto, del sindaco del comune di residenza e di tre rappresentanti sindacali (due dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro).

FASSINA. Vorrei far presente all'onorevole Venegoni che, discutendosi la legge per gli infortuni nel settore industriale, proprio l'onorevole Venegoni, se non sbaglio, chiedeva che anche a coloro, i quali precedentemente ad una certa data erano stati liquidati in capitale, venisse corrisposta da quel momento una rendita, in quanto che il capitale versato non era stato investito in modo da poter garantire una possibilità di vita. Ora, mi sembra che ci sia una contraddizione con quanto oggi l'onorevole Venegoni dice.

VENEGONI. Anzi è una integrazione. Non affermiamo che questo consenta una possibilità di vita decente, ma che può favorire almeno una sistemazione mediocre.

FASSINA. Ora è naturale che il legislatore si debba preoccupare del fatto che il lavoratore agricolo infortunato continui a svolgere una attività affine a quella che svolgeva prima.

VENEGONI. Un lavoratore agricolo che perde la mano destra come può continuare a lavorare la terra?

ROBERTI, *Relatore*. Desidero precisare che, anzitutto, la finalità di questa disposizione non si può allontanare dal settore agricolo: né si può quindi prescindere dalla destinazione alla produzione agricola di questo lavoratore infortunato.

Per quanto riguarda l'ammontare del capitale, faccio presente che la somma capitalizzata al 50 per cento sul salario di 120 mila lire è quasi mezzo milione, e sul salario di 135 mila lire arriva al mezzo milione; ora, con mezzo milione anche oggi un contadino può comprare un campicello. Andando all'80 per cento, si supera il milione. Sono cifre di una certa entità. Ecco perché è necessario mantenere la percentuale in limiti prudenziali; altrimenti, non possiamo mantenere il limite di oneri che abbiamo stabilito.

FORESI. Mi pare che la proposta Venegoni venga a mettere il carro dinnanzi ai buoi: tende, cioè, a precisare quel complesso di norme integrative e di attuazione di questo articolo che sono già previste dall'articolo stesso. C'è la questione attinente non soltanto alla rendita da capitalizzare, ma a tutte le altre norme, che saranno stabilite dal Presidente della Repubblica.

Bisogna essere cauti, perché qui siamo in materia attuariale: non possiamo con una votazione spostare tutti i termini della questione.

Questo disegno di legge è stato preparato con la più larga buona volontà per venire incontro alle esigenze delle classi lavoratrici ed alle situazioni particolari degli invalidi ed infortunati sul lavoro, entro i limiti consentiti dal bilancio di previsione, secondo i calcoli predisposti in campo attuariale, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.

Il relatore ha detto che tutti questi spostamenti, anche di poche unità percentuali, verrebbero a portare chissà quali impegni, che finirebbero col nuocere alle stesse classi lavoratrici.

Dobbiamo fare in modo che il capitale liquidato all'infortunato rimanga nel settore

agricolo: anche se le condizioni fisiche del lavoratore sono menomate, egli potrà godersi il frutto delle sue fatiche passate.

Per questi motivi io prego l'amico Venegoni di non insistere, trasformando magari il suo emendamento in raccomandazione, perché se ne tenga conto in sede di attuazione della legge.

VENEGONI. In questo articolo c'è una disposizione limitativa; è detto: « al solo scopo... »

REPOSSI. Nella vecchia legge sugli infortuni era previsto che la rendita, ad un certo momento, su richiesta del lavoratore, il quale dimostrasse di voler impiegare il denaro con una certa sicurezza, potesse essere trasformata in capitale. Allora avveniva che i lavoratori infortunati erano spinti con una certa facilità a richiedere la trasformazione della rendita in capitale.

Ora, l'aspirazione dello stesso lavoratore non è tanto quella di avere una liquidazione del capitale, quanto di avere una garanzia di vita dopo la menomazione. C'è un aspetto sociale nella questione: noi diamo una rendita a titolo di riparazione del danno subìto, ma con la garanzia che il lavoratore possa sempre godere questa rendita. La rendita dà questa garanzia a noi ed ai lavoratori.

Altra garanzia è costituita dal fatto che il lavoratore infortunato possa investire il capitale, eventualmente liquidatogli, in una attività affine a quella da lui svolta precedentemente.

Di queste garanzie dobbiamo preoccuparci; pertanto ritengo che dobbiamo accettare i concetti espressi nel disegno di legge.

FASSINA. Desidero sottolineare questo aspetto: se noi facilitiamo troppo la liquidazione in capitale, il lavoratore, di fronte alla offerta di una certa somma, molto facilmente sarebbe portato ad escogitare qualche mezzo per ottenere la liquidazione; con questo risultato: che nel 90 per cento dei casi, come si è verificato in passato, dopo non più di sei mesi o di un anno questo lavoratore non avrebbe più né capitale né rendita.

Allora abbiamo cercato di cautelare gli stessi lavoratori dal seguire una via che potrebbe danneggiarli. Per queste ragioni io penso che sia da accogliere il testo della Commissione.

VENEGONI. Noi manteniamo il nostro emendamento. Le cautele che il collega Foresi desidera, anche noi siamo convinti siano necessarie, ma si possono stabilire nel regolamento. La legge pone un limite troppo fisso di impiego, mentre al beneficiario potrebbe convenire di investire in altro modo il capitale, per esempio nell'acquisto di un esercizio o nella compartecipazione ad esso. In questo senso le maglie della legge si dovrebbero un po' allentare; le autorità che fanno parte della commissione, come il pretore ed il sindaco, darebbero sempre la garanzia che gli scopi cautelativi della legge non siano frustrati.

NEGRI. Se la dizione del disegno di legge può essere accettata per i coloni, per i mezzadri e per i fittavoli credo che dobbiamo invece arrivare al caso limite: il bracciante meridionale, il quale non ha un soldo da parte. Bisognerebbe che la Commissione riuscisse a dimostrare che con un capitale di 500 o 700 mila lire quest'uomo con sola zappa e camicia riesca a comprarsi un pezzo di terra, gli attrezzi, e che gli avanzi il capitale d'esercizio necessario per coltivarlo. Se ci fosse questa dimostrazione noi potremmo essere d'accordo. Ma per ogni unità lavorativa in agricoltura occorre, tra capitale di acquisto della terra e capitale di esercizio, un minimo di 3-4 milioni.

Il pericolo quale è in questo modo? Voi obbligate il bracciante ad investire il suo mezzo milione o le sue 700 mila lire in terra che non potrà coltivare da solo, sì che diverrà facilmente preda di una forma associativa in cui egli sarà lo sfruttato.

CERAVOLO. Anche con l'obbligo dell'investimento del capitale in beni terrieri non c'è la garanzia per l'avvenire del lavoratore infortunato: uno può comprare la terra, l'anno successivo la rivende, e tutto è fatto. Ora piuttosto che chiedere l'investimento chiederei la garanzia che, qualsiasi investimento venga fatto del capitale, resti assicurata la rendita.

VENEGONI. Nemmeno la rendita è una garanzia.

ROBERTI, *Relatore*. Insisto sulla prima norma: l'assoluta eccezionalità di questa erogazione; perché essa espone il lavoratore ad una serie di pericoli, soprattutto quello di vedersi strappare il capitale da un accorto affarista. È proprio per questo che la legge prevede che un decreto presidenziale dovrà stabilire entro 4 mesi (ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione) le condizioni e le garanzie subordinatamente alle quali soltanto di volta in volta è concessa questa facilitazione.

Per quanto riguarda poi la impossibilità dell'utile impiego del capitale liquidato nella terra, l'argomento è facilmente ritorcibile, in

quanto questa difficoltà la si può avere in qualsiasi industria o commercio. Disponendo di qualche centinaio di migliaia di lire soltanto, si dovrà per forza egualmente giungere ad una forma associativa.

SANTI. Per aprire un'osteria in un paese di campagna non ci vogliono meno di tre milioni.

ROBERTI, *Relatore*. E poi si tratta di una attività aleatoria: se non vengono gli avventori uno fallisce. Ma la terra dà la garanzia, in quanto resta la proprietà.

Per quanto riguarda eventuali mutamenti a questo articolo riterrei comunque essenziale di interpellare gli organi competenti. Qualunque mutamento potrebbe incidere in misura grave sui contributi. E poiché noi andiamo a questo sistema misto della ripartizione con media quinquennale, noi dobbiamo procedere con presunzione molto ravvicinata, per poter stabilire l'onere del quinquennio: altrimenti stabiliamo un onere quinquennale che poi non ci sarebbe più sufficiente. Potremmo avere uno scarto con queste operazioni volta per volta, e poi non vi potremmo più far fronte. Dovremmo allora costituire un fondo di riserva, interpellando i tecnici del ministero.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Data la struttura del sistema, qui bisogna o cambiare tutta la legge modificando le finalità ed il congegno o restare al limite fissato.

VENEGONI. Noi non vogliamo cambiare il sistema, ma vogliamo che le maglie della legge siano abbastanza allentate per farci entrare casi eccezionali che a giudizio di un pretore e di un sindaco riuniti possano essere presi in considerazione con tutte le cautele che saranno contenute nel decreto presidenziale.

ROBERTI, *Relatore*. D'accordo per la raccomandazione al decreto presidenziale. Faccio la proposta che venga sentita anche l'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro.

PRESIDENTE. Allora gli onorevoli Venegoni e Negri mantengono l'emendamento o lo trasformano in raccomandazione?

VENEGONI. Lo trasformiamo in raccomandazione.

ROBERTI, *Relatore*. Un emendamento è necessario nel testo dell'articolo 8, dove si dice: « il riscatto in capitale ». Evidentemente occorre sostituire la parola « riscatto » con « anticipazione » e dire: « l'anticipazione in capitale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo dell'articolo 8 con questo emendamento proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9:

« Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947 n. 14. La gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura concorre alla spesa secondo le norme della lettera *b*) del predetto articolo 7 ».

A questo articolo vi sono due emendamenti aggiuntivi, uno dell'onorevole relatore, l'altro dell'onorevole Venegoni.

L'emendamento dell'onorevole relatore è del seguente tenore:

« Dette prestazioni sono estese anche ai grandi invalidi che siano stati liquidati in capitale a norma del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450 ».

ROBERTI, *Relatore*. È un emendamento aggiuntivo direi un po' pleonastico, allo scopo di rendere ancora più chiara l'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Venegoni è del seguente tenore:

« Ai grandi invalidi dell'agricoltura sono estese le norme dell'articolo 6 della legge numero 52 del 3 marzo 1949 ».

Questo emendamento, a mio parere, sembra molto più chiaro. E poiché ritengo che tutti siano d'accordo nella sostanza, pongo in votazione l'articolo 9 con l'emendamento Venegoni, e cioè con l'aggiunta del seguente comma:

« Ai grandi invalidi dell'agricoltura sono estese le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 52 del 3 marzo 1949 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Alla lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, è sostituita la seguente:

« *c*) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita ».

CERAVOLO. Pregherei la Commissione di tener conto della mia proposta di legge, la quale mirava a sanare una posizione di disparità di trattamento creatasi dal 1947, perché la legge escludeva i sovrastanti che avessero una paga superiore a lire 150.

Al fine di diminuire lo squilibrio che si sarebbe verificato in conseguenza della svalutazione della moneta, io proponevo che il limite fosse stabilito in 700 lire, anche perché superando le 700 lire si può entrare nella categoria impiegatizia. Propongo che tale precisazione sia mantenuta piuttosto che lasciare la dizione indeterminata.

VENEGONI. Lasciamo la cosa così com'è...

CERAVOLO. Io chiedo almeno che la decorrenza sia fissata dal 1° gennaio 1947...

PRESIDENTE. Onorevole Ceravolo, la sua proposta a favore dei sovrastanti è già sostanzialmente accolta: non credo sia necessario modificare per essa l'articolo 10.

Vi è ora un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Venegoni, del seguente tenore:

« Ai lavoratori infortunati prima dell'andata in vigore della presente legge liquidati in capitale, viene concessa sotto forma di rendita la differenza tra il trattamento precedente e quello stabilito dalla presente legge ».

VENEGONI. La mia proposta tende a riparare un trattamento di ingiustizia che per contingenze particolari è stato fatto a coloro i quali furono liquidati in capitale, nei casi di infortunio, ad esempio, nel 1947, in quanto quel capitale che hanno avuto è stato da loro percepito in un periodo di inflazione.

ROBERTI, *Relatore*. Questo problema dell'adeguamento degli indennizzi agli infortunati già liquidati, si è subito prospettato, a proposito della discussione svoltasi nel marzo scorso, in occasione della legge sugli infortunati dell'industria. Allora si stabilì un sistema per andare incontro a questa grave sperequazione; senonché, in questo caso, noi ci siamo trovati di fronte ad una difficoltà che è veramente insormontabile, cioè la mancanza assoluta di fondi per poter far fronte a questa nuova esigenza, in quanto i contributi non sono stati aumentati adeguatamente, contrariamente a quello che è accaduto per l'industria, per la quale, attraverso una serie successiva di decreti, si era giunti ad un aumento progressivo dei contributi.

In questo modo, si era potuto attuare un certo capitale, dato il sistema di capitalizzazione integrale che vigeva nell'industria: e questo è uno dei vantaggi del sistema della capitalizzazione.

Dunque, è una mancanza assoluta di fondi che ci impedisce, al momento attuale, di venire incontro a questa esigenza di giustizia; si potrà forse risolvere il problema con una legge a parte. Faccio presente che la presente legge guarda all'avvenire, e non può riguardare il passato; pur riconoscendo che ci troviamo di fronte ad una dolorosa situazione, non possiamo ripararvi con questa legge. È colpa della svalutazione se si è verificata questa sperequazione di trattamento.

CERAVOLO. È mancata la legislazione; perché faccio notare che qui si trattava di un provvedimento che contemplava quote assai modeste, prima 10 lire, poi 20 lire e infine, nel 1946, 150 lire... Si tratterebbe di estendere un po' la legge.

ROBERTI, *Relatore*. Non è possibile, altrimenti bisognerebbe rifare da capo la legge.

PRESIDENTE. In sede di riforma della previdenza sociale potremo trovare una forma di perequazione per risolvere tali questioni.

BIASUTTI. Se anche ci fosse la possibilità, ed è evidente che non c'è, a mio parere non è possibile dare attuazione a quanto si è proposto: bisognerebbe affrontare tutta una nuova rivalutazione che non è possibile in questa sede dove non possiamo entrare anche nel campo assistenziale.

VENEGONI. Ma bisogna pur considerare che si è liquidato un capitale assolutamente insufficiente nei confronti della svalutazione in atto!

ROBERTI, *Relatore*. Io sono d'accordo nel riconoscere questa sperequazione, soprattutto perché incide su indennizzi che riguardano gli infortunati sul lavoro, ed è perciò maggiormente dolorosa, ma non vi sono i mezzi per poter risolvere la questione.

VENEGONI. Trasformeremo la nostra proposta in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Un secondo emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Venegoni è del seguente tenore:

« I benefici di questa legge sono estesi ai lavoratori dell'agricoltura fino all'età di 70 anni ».

ROBERTI, *Relatore*. Ho già espresso parere contrario in merito a questo emendamento in sede di discussione generale, in quanto il limite di età a 65 anni è collegato a tutto un sistema; se si vorrà ancora elevarlo, questo si potrà fare in sede di riforma della previdenza sociale. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una materia disarticolata.

VENEGONI. Sarei d'accordo con quanto osserva l'onorevole relatore, se noi avessimo adeguato il sistema delle pensioni a favore dei lavoratori dell'agricoltura, ma non è giusto che i vecchi lavoratori dell'agricoltura siano condannati a lavorare sino all'età di 70 anni, senza dare loro la possibilità di avere un indennizzo qualsiasi.

PRESIDENTE. Anche questo è un problema che dovrà essere esaminato a fondo in sede di riforma della previdenza sociale.

VENEGONI. Non possiamo rimandare tutto alla riforma della previdenza sociale!

BIASUTTI. Se noi elevassimo il limite di età dai 65 ai 70 anni, con una relativa indennità per la invalidità, noi verremmo ad incidere sulle pensioni, ma nello stesso tempo accresceremmo in un certo senso le possibilità di disoccupazione, e non giungeremmo a risolvere il problema delle pensioni.

PRESIDENTE. Propongo all'onorevole Venegoni di trasformare i suoi emendamenti in ordini del giorno.

VENEGONI. Va bene.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10 senza alcun emendamento.

(*È approvato*).

Leggo ora gli ordini del giorno che mi presenta l'onorevole Venegoni:

« La Commissione fa voti che ai lavoratori infortunati prima dell'andata in vigore della presente legge e liquidati in capitali venga concessa sotto forma di rendita la differenza fra il trattamento precedente e quello stabilito dalla presente legge ».

« La Commissione fa voti che siano apportati alla legge i necessari miglioramenti a favore dei lavoratori agricoli pensionati per invalidità od inabilità affinché essi non siano più indotti ad esercitare lavori agricoli attinenti alla legge sugli infortuni ».

Il Governo accetta questi ordini del giorno?

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli ordini del giorno accettati dal Governo come raccomandazione.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 11:

« Agli effetti della determinazione del fabbisogno di ciascun esercizio di cui all'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sarà assunto quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte l'ammontare delle rate di rendita che dovranno essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Con riferimento all'articolo 11 l'onorevole Relatore mi fa presente l'opportunità di votare il seguente ordine del giorno:

« La Commissione fa voti perché il Governo voglia provvedere — anche in pendenza della progettata riforma generale della previdenza sociale — un coordinamento istituzionale e legislativo delle varie provvidenze riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura sulla base delle peculiari caratteristiche di questa forma previdenziale nei confronti di tutte le altre ».

Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Roberti accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, e successive modificazioni e relativi regolamenti le quali siano contrarie alle norme della presente legge o con esse incompatibili ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950 ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ROBERTI, *Relatore*. Desidero presentare l'ordine del giorno di cui parlai ieri in sede di discussione generale. Questa legge presenta deficienze di tecnica legislativa per i numerosi richiami che ne rendono l'applicazione veramente complessa. Mi sembra opportuno quindi che la Commissione esprima il seguente voto:

« La Commissione fa voti perché la legge sia integrata con una disposizione per cui il Governo resti facultato a stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, entro 4 mesi dalla data della presente, il numero di anni da raggruppare ai fini della determinazione di un valore medio dell'importo dei contributi e quelle altre norme regolamentari che — sulla base sempre dei principî stabiliti nella presente legge — si ravvisassero necessarie per l'applicazione della legge stessa ».

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il Governo accetta questo ordine del giorno?

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Roberti accettato come raccomandazione del Governo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Biasutti, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Cucchi, Emanuelli, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Lettieri, Lo Giudice, Maglietta, Mastino del Rio, Moro Gerolamo Lino, Negri, Perrotti, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roberti, Roselli, Santi, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI